Industria 1.r. 28/2011 1

Legge regionale 11 luglio 2011, n. 28

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, , del 18.07.2011)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 Sostituzione del titolo della 1.r. 21/2008
- Art. 2 Modifiche all' articolo 1 della 1.r. 21/2008
- Art. 3 Modifiche all' articolo 2 della 1.r. 21/2008
- Art. 4 Modifiche all' articolo 3 della 1.r. 21/2008
- Art. 5 Modifiche all' articolo 4 della 1.r. 21/2008
- Art. 6 Inserimento dell' articolo 4 bis nella 1.r. 21/2008
- Art. 7 Inserimento dell' articolo 4 ter nella 1.r. 21/2008
- Art. 8 Modifiche all' articolo 5 della 1.r. 21/2008
- Art. 9 Sostituzione dell' articolo 6 della 1.r. 21/2008
- Art. 10 Modifiche all' articolo 7 della 1.r. 21/2008
- Art. 11 Sostituzione dell' articolo 8 della 1.r. 21/2008
- Art. 12 Sostituzione dell' articolo 9 della 1.r. 21/2008
- Art. 13 Sostituzione dell' articolo 10 della 1.r. 21/2008
- Art. 14 Sostituzione dell' articolo 11 della 1.r. 21/2008
- Art. 15 Norma transitoria
- Art. 16 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);

Considerato quanto segue:

- 1. L'attuale legge regionale sull'imprenditoria giovanile, che prevede l'erogazione di agevolazioni per le nuove imprese che hanno un potenziale di sviluppo innovativo, ha avuto difficoltà nell'applicazione perché è entrata a regime nel momento di maggiore crisi economica e finanziaria;
- 2. Per venire incontro alle esigenze del mercato produttivo e del lavoro è opportuno intervenire con un modifica della vigente l.r. 21/2008 perché possa rappresentare uno strumento per favorire il sostegno alla nuova imprenditorialità e contribuire allo sviluppo dell'occupazione;
- 3. Per raggiungere le finalità sopra evidenziate, il ricorso alle agevolazioni da parte delle imprese di giovani, attualmente previsto solo per i settori di intervento più dinamici e ad alto potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo, viene esteso a tutti i tipi di intervento;
- 4. Per favorire l'accessibilità alle agevolazioni ai soggetti che sono più deboli nel mercato del lavoro ed offrire loro l'opportunità di realizzare un'attività imprenditoriale, è stata ampliata la platea dei destinatari per comprendere i soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali e le donne; per queste ultime la legge nazionale sull'imprenditoria femminile, legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), non è più operativa in quanto per la maggior parte è stata abrogata;

- 5. In considerazione del fatto che per i giovani si è alzata l'età dell'ingresso nel mondo del lavoro, si è elevato da trentacinque a quaranta anni il limite di età per accedere alle agevolazioni, anche in linea con la normativa europea e con la disciplina regionale per i giovani imprenditori agricoli;
- 6. Per facilitare l'accesso alle agevolazioni, la nuova disciplina regionale sostituisce il finanziamento diretto rimborsabile a tasso zero, previsto dalla vigente legge, con un contributo per l'abbattimento di interessi e con la prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing;
- 7. Per dare continuità alla concessione delle agevolazioni, è stabilita una disciplina transitoria fino alla messa a regime del nuovo sistema di incentivazione mediante l'adozione degli atti di attuazione previsti dalla legge;
- 8. Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l'immediata entrata in vigore della legge;

Approva la presente legge

	Art. 1
omissis (1)	Sostituzione del titolo della l.r. 21/2008
Omissis (1)	Art. 2
	Modifiche all' articolo 1 della l.r. 21/2008
omissis (1)	
	Art. 3
	Modifiche all' articolo 2 della l.r. 21/2008
omissis (1)	
	Art. 4 Modifiche all' articolo 3 della l.r. 21/2008
omissis (1)	monstene un arricoto 3 actia i.r. 21/2000
,	Art. 5
	Modifiche all' articolo 4 della l.r. 21/2008
omissis (1)	
	Art. 6
	Inserimento dell' articolo 4 bis nella l.r. 21/2008
omissis (1)	4 7
	Art. 7 Inserimento dell' articolo 4 ter nella l.r. 21/2008
omissis (1)	
	Art. 8
	Modifiche all' articolo 5 della l.r. 21/2008
omissis (1)	
	Art. 9 Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 21/2008
omissis (1)	Sostituzione deil dritcoto o della i.r. 21/2008
Omio015 (1)	Art. 10
	Modifiche all' articolo 7 della l.r. 21/2008
omissis (1)	

Art. 11
Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 21/2008
omissis (1)

Art. 12
Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 21/2008
omissis (1)

Art. 13
Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 21/2008
omissis (1)

Art. 14
Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 21/2008
omissis (1)

Art. 15 Norma transitoria

- 1. Alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della 1.r. 21/2008, adottato in attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della 1.r. 21/2008 nel testo antecedente alle modifiche disposte con la presente legge.
- 2. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008, è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 16 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 aprile 2008, n. 21.